

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2117

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

INFANTINO, ANGIOY, MADIA, DE TOTTO, CUCCO, VILLELLI

Annunziata il 9 marzo 1956

Modifiche ed integrazioni della legge 5 gennaio 1955, n. 14: Estensione agli invalidi ed ai congiunti dei Caduti, che appartennero alle Forze armate della Repubblica sociale italiana, del diritto alla pensione di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 5 gennaio 1955, n. 14, attesa per molti anni come il provvedimento che avrebbe dovuto ristabilire l'uguaglianza tra tutti i mutilati ed i familiari di Caduti in guerra, ha invece lasciato insoluto il problema della pacificazione nazionale, sanzionando legislativamente le distinzioni e le discriminazioni che di fatto esistevano nei confronti di migliaia di mutilati e di familiari di Caduti per la Patria.

Tale legge, infatti, crea una nuova categoria di invalidi e di familiari di caduti in guerra, ai quali concede un trattamento economico commisurato alle tabelle annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sulle pensioni di guerra, ma al tempo stesso nega ad essi il riconoscimento giuridico e morale inerente al loro stato (articolo 5 della legge). Inoltre essa limita tale trattamento a quegli invalidi, il cui arruolamento nelle Forze armate della Repubblica sociale italiana non risulti volontario, mentre ai volontari concede un assegno alimentare solo in caso di comprovato bisogno, sempreché l'invalidità da essi contratta non sia ascrivibile ad una categoria inferiore alla quarta.

Tutti gli invalidi sono esclusi dal diritto all'assunzione obbligatoria al lavoro ed ai volontari che beneficiano dell'assegno ali-

mentare è persino negata l'assistenza ortopedico-sanitaria da parte dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Tra le varie discriminazioni, quelle riguardanti la esclusione dall'assunzione obbligatoria al lavoro e dall'assistenza ortopedico-sanitaria sono, senza dubbio, le più gravi in quanto esse rendono la legge pressoché inoperante anche a quei limitati fini umanitari cui è rivolta.

Si pensi a questo proposito che, eccettuate poche centinaia di grandi invalidi, i quali sono assolutamente incollocabili, sia per la gravità delle loro mutilazioni che per espresso divieto della legge, tutti gli altri invalidi non volontari dalla 1^a alla 8^a categoria beneficerebbero di un assegno di poche migliaia di lire, con il quale non possono provvedere al mantenimento proprio e della famiglia. La ridotta capacità lavorativa, dovuta alla mutilazione, costituisce per essi, d'altra parte, un insormontabile ostacolo nella ricerca di un lavoro, ostacolo che potrebbe essere rimosso soltanto dall'applicazione, anche nei loro confronti, della legge sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra.

Se a costoro, che sono condannati ad una disoccupazione permanente, si aggiungono quegli altri, non pochi, che dovrebbero prov-

vedere con i propri mezzi all'acquisto degli apparecchi ortopedici ed alla cura dei postumi delle ferite di guerra, si avrà il quadro esatto della desolata ed avvilita situazione nella quale migliaia di generosi combattenti potrebbero essere costretti a trascorrere il resto della loro esistenza, qualora lo Stato non intervenisse in loro favore con un'altra legge che modifichi ed integri le disposizioni già in vigore.

Tale intervento è vivamente auspicato da tutti quegli italiani che maggiormente hanno sofferto nello spirito e nel corpo le conseguenze della guerra. È noto, infatti, che nei Congressi nazionali dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra, celebratisi negli anni 1949, 1952, 1955, i mutilati di tutte le guerre hanno unanimemente espresso il voto che anche ai mutilati ed agli invalidi della Repubblica sociale italiana venisse esteso, senza alcuna discriminazione, il diritto alla pensione di guerra; è altrettanto noto che in tutte le Associazioni combattentistiche, comprese quelle erette in Ente morale, i combattenti che appartennero, sia come volontari che come richiamati, alle Forze armate della Repubblica sociale italiana sono oggi ufficialmente ammessi come soci ordinari con piena uguaglianza morale rispetto agli altri combattenti.

Allo scopo di realizzare tale uguaglianza anche sul piano giuridico, ci onoriamo sottoporre all'approvazione della Camera la presente proposta di legge, la quale mira ad introdurre talune modifiche ed integrazioni alla legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Con l'articolo 1 si propone di estendere il trattamento pensionistico di guerra a tutti i militari e militarizzati, che, durante il servizio prestato nelle Forze armate e nei Corpi e Servizi ausiliari della Repubblica sociale italiana, contrassero ferite, lesioni od infermità per causa di servizio di guerra o ad essa comunque attinente, nonché ai loro congiunti in caso di morte o irrimediabilità dipendenti anch'esse da causa di servizio di guerra.

Con l'articolo 2 si propone di sopprimere l'articolo 2 della legge allo scopo di eliminare qualunque discriminazione tra militari che si arruolarono volontariamente nelle Forze armate della Repubblica sociale italiana e militari che si presentarono alle armi in ottemperanza ai bandi emanati dal Governo della predetta Repubblica. Tale discriminazione ha un evidente carattere punitivo proprio per quei giovani che, non ancora soggetti ad obblighi di leva, accorsero alle armi spinti

da un generoso sentimento patriottico, che, a nostro avviso, non dovrebbe essere mortificato e punito, anche perché, in tutti i tempi della nostra storia nazionale, il volontarismo di guerra dei giovani fu sempre esaltato, encomiato e spesso sollecitato. Oltre che per le ragioni suddette, proponiamo di abrogare l'articolo 2 a causa della materiale impossibilità in cui si trova l'Amministrazione dello Stato di stabilire se e fino a qual punto la volontà del cittadino, in quel periodo eccezionalissimo, dovesse ritenersi libera di sottrarsi all'influenza di avvenimenti tanto straordinari.

Dell'articolo 3 della legge se ne propone l'abrogazione, in quanto l'articolo 1 della presente proposta contempla anche i familiari dei Caduti.

Con l'emendamento aggiuntivo all'articolo 4 si propone di assimilare agli appartenenti alle Forze armate della Repubblica sociale italiana i militari che, dopo l'8 settembre 1943, prestarono servizio nelle Forze armate germaniche o nei Corpi e Servizi da esse dipendenti.

Tale assimilazione è giustificata dall'alleanza militare esistente tra le Forze armate della Repubblica sociale italiana e quelle germaniche, per cui riteniamo che non si debbano escludere dall'eventuale diritto alla pensione di guerra questi militari italiani, non potendo essi invocare dallo Stato germanico il riconoscimento dei diritti acquisiti in conseguenza di quel servizio.

L'articolo 4 detta norme circa la validità e l'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge per ottenere la concessione della pensione di guerra e degli altri benefici previsti a favore dei combattenti.

La liquidazione delle pensioni si propone (articolo 5) venga fatta sulla base del grado rivestito nelle Forze armate della Repubblica sociale italiana, quanto esso sia stato conseguito per effetto di anzianità o attraverso regolari corsi per allievi ufficiali e per allievi sottufficiali.

L'articolo 6 stabilisce come data di decorrenza delle pensioni e degli assegni quella stessa prevista dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, cioè il 12 febbraio 1955 e fissa il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge per l'invio, al Ministero del tesoro, delle domande tendenti ad ottenere la concessione della pensione o il riesame della pratica ai sensi della legge modificata.

Con l'emendamento all'ultimo comma dell'articolo 8 della legge, si vuole eliminare

ogni limitazione sul piano assistenziale con l'estensione agli invalidi non fruanti di pensione di 1^a categoria delle disposizioni legislative concernenti l'assunzione obbligatoria al lavoro, così come l'articolo 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, prevede nei confronti degli invalidi e dei congiunti di Caduti altoatesini, già appartenenti alle Forze armate germaniche e riopanti per l'Italia.

Per la copertura del maggior onere derivante dall'applicazione della legge, si propone (articolo 8) di utilizzare le economie realizzate attraverso l'attuazione della legge 5 gennaio 1955, n. 14, essendo stato accertato che le domande inoltrate al Ministero del tesoro entro il termine del 12 febbraio 1956 da parte

degli invalidi della Repubblica sociale italiana, sono circa 11.000 e quelle inoltrate dai congiunti dei Caduti circa 21.000, mentre nelle previsioni del legislatore esse avrebbero dovuto essere rispettivamente 15.000 e 35.000. La differenza tra l'onere previsto e quello effettivo è tale quindi da consentire largamente la copertura del maggior onere che potrà derivare dall'attuazione delle modifiche e delle integrazioni da noi proposte.

Riteniamo, onorevoli colleghi, di aver chiaramente illustrato le finalità della presente proposta di legge, che vi invitiamo ad esaminare con animo sereno e con la coscienza che, approvandola, compirete un atto di giustizia e di pacificazione nazionale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 1 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Ai militari che, essendo al servizio delle Forze armate della Repubblica sociale italiana, hanno riportato ferite o lesioni od hanno contratto infermità per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra ed ai loro congiunti in caso di morte o irreperibilità dipendenti dalla medesima causa, è esteso il trattamento previsto dagli articoli 1 e seguenti della legge 10 agosto 1950, n. 648, e sue successive modificazioni.

Agli effetti della presente legge, si considerano come militari anche gli appartenenti ai Corpi e Servizi ausiliari delle Forze armate della Repubblica sociale italiana, nonché i militari occupati durante il servizio attivo negli stabilimenti, cantieri o laboratori delle Forze armate medesime ed i lavoratori militarizzati che prestavano servizio in zona di operazioni ».

ART. 2.

Gli articoli 2 e 3 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, sono abrogati.

ART. 3.

All'articolo 4 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, sono aggiunte le parole: « nonché quello prestato, posteriormente all'8 settembre 1943, dai militari italiani nelle Forze armate germaniche e nei Corpi e Servizi da esse dipendenti ».

ART. 4.

L'articolo 5 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Il servizio militare, prestato nelle Forze armate e nei Corpi e Servizi ausiliari della Repubblica sociale italiana, è valido agli effetti della presente legge e delle altre disposizioni vigenti in materia di benefici di guerra a favore degli ex-combattenti.

Per l'accertamento delle variazioni matricolari e degli altri requisiti richiesti dalla legge per la concessione della pensione di guerra e degli altri benefici previsti dal comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti in materia ».

ART. 5.

L'articolo 6 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di cui agli articoli precedenti sono liquidati in base al grado rivestito dal militare nelle Forze armate della Repubblica sociale italiana, quando esso sia stato conseguito per effetto di anzianità o attraverso regolari corsi per allievi ufficiali e per allievi sottufficiali. ».

ART. 6.

L'articolo 7 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Le pensioni di cui alla presente legge decorrono dal 12 febbraio 1955. Per ottenerne la liquidazione, gli interessati devono presentare la domanda al Ministero del tesoro, Direzione generale per le pensioni di guerra, entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore della presente legge ».

ART. 7.

Nell'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, sono soppresse le parole: « salvo il diritto all'assunzione al lavoro ».

ART. 8.

Alla copertura del maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte mediante le economie realizzate dalla attuazione della legge 5 gennaio 1955, n. 14.